

Il parere di regolarità contabile: competenze ed adempimenti

Dott.ssa Roberta Doglione


ex Direttore Finanziario Città Metropolitana di Torino

ora Dirigente Finanziario Regione Piemonte

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE

- Su deliberazioni di Giunta/Consiglio (che non siano meri atti di indirizzo)
- Preventivo – obbligatorio – non vincolante
- Giunta/Consiglio possono adottare l'atto in presenza di un parere di regolarità contabile sfavorevole dandone adeguata motivazione



VISTO con ATTEST. di COPERTURA FINANZIARIA

- Su determinazioni dei responsabili degli uffici
- Successivo – obbligatorio
- Nullità dell'atto
- L'atto non è esecutivo

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro di riferimento normativo si delinea sostanzialmente con le modifiche introdotte dal **D.L. 174/2012** (convertito nella **L. 213/2012**) e successivamente dal **D.Lgs.118/2011** (armonizzazione dei sistemi contabili)

- Centralità del ruolo del Responsabile Finanziario nella salvaguardia degli equilibri di bilancio**

- Centralità del ruolo del Collegio dei revisori negli assetti finanziari, economico patrimoniali dell'Ente Locale**

Articolo 49 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b)
L. 213/2012

- Comma 1** Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

- Comma 3** I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

- Comma 4** Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 147 bis D.Lgs.267/2000 (introdotto dall'art.3 c.1 lett.d) L.213/2012)

Comma 1 Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Articolo 151 D.Lgs.267/2000 (modificato dall'art.74 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.)

Comma 5 I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Articolo 152 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. «Regolamento di contabilità»

Articolo 153 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (modificato dalla L. 213/2012)

Comma 4: Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

Articolo 153 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (modificato dalla L. 213/2012)

Comma 5: Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Articolo 153 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (modificato dalla L. 213/2012)

Comma 6: Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

Art. 183 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (modific. dall'art.74 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.)

Comma 7: I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art.191 D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (modific. dall'art.74 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.)

Comma 1 (parte): Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'[articolo 153, comma 5](#).

Comma 2: Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

Art.239 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Comma 1 lettera c): vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

Il parere di regolarità contabile non è richiesto sulle proposte di deliberazione che **“non siano mero atto di indirizzo”**

L'atto di indirizzo :

- è quel provvedimento che contiene *“scelte di programmazione della futura attività che necessita di ulteriori atti di attuazione e di recepimento da adottarsi da parte dei dirigenti competenti”* (TAR Piemonte – Sezione II – Sentenza 326/2013; TAR Lombardia _ Milano – Sentenza 2991/2012)

- è quel provvedimento che senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartisce agli organi all'uopo competenti, le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti! (TAR Campania – Salerno – Sezione II Sentenza 531/2005)

RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA – ECONOMICA – PATRIMONIALE DELL'ENTE

- Effetti finanziari (impegno di spesa o diminuzione di entrata)
- Variazioni economico patrimoniali

RIFLESSI INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA – ECONOMICA – PATRIMONIALE DELL'ENTE

Va applicato il criterio interpretativo sulle probabilità che certe conseguenze si verifichino nell'esercizio finanziario in corso e nel bilancio pluriennale (Corte dei Conti – Sezione Controllo Marche – Del. 51/2013/PAR)

In ogni caso, oltre agli aspetti meramente formali, il fine è sempre quello di garantire il rispetto degli equilibri generali di bilancio

Articolo 119 comma 1 della Costituzione

“i Comuni, le province, le Città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea”

CONTENUTO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del **principio di integrità** del bilancio e il suo **effettivo equilibrio**, ricomprendendo la **liceità** della spesa intesa come **compatibilità della stessa con gli interessi dell'Ente Locale**, di **congruità del mezzo** prescelto in rapporto ai fini dichiarati, attestando la **disponibilità concreta della provvista**

- non riguarda solo la corretta imputazione al pertinente capitolo di spesa e la capienza dello stanziamento

- comprende la valutazione della correttezza sostanziale della spesa (Corte dei Conti – Sezione giur. Sicilia – Sentenza 1058/2011)

RIGUARDA QUINDI:

- la copertura finanziaria della spesa
- la corretta imputazione della spesa
- la competenza dell'Organo che adotta il provvedimento di spesa
- l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto (Corte dei Conti – Sez. giur. Sicilia – Sent. 1332/2017)
- il rispetto dei principi contabili
- il rispetto delle norme in materia di pareggio di bilancio
- la completezza dei documenti che determinano la spesa
- la verifica che il parere di regolarità tecnica sia **stato espresso dopo un "esame metodologicamente accurato"**
- la coerenza con i programmi dell'Ente
- la corretta codifica dell'imputazione dell'entrata/della spesa
- la natura della spesa (ricorrente/non ricorrente)
- il rispetto di tutti i vincoli di bilancio

Secondo la giurisprudenza contabile prevalente : è un vero e proprio parere di legittimità del provvedimento (Corte dei Conti – Sez. giur. Sicilia – Sent. 1332/2017 - Corte dei Conti – Sezione giur. Lazio – Sent. 334/2016)

Quesiti

1. La rilevanza contabile (art. 49 co. 1 TUEL) deve essere dichiarata dal responsabile della spesa oppure il responsabile della spesa deve richiedere preventivamente al responsabile finanziario se l'atto ha rilevanza contabile?
2. E' illegittima la deliberazione che non costituisce mero atto di indirizzo ma viene adottata senza il parere di regolarità contabile ?
3. Il parere di regolarità contabile essendo propedeutico alla formazione dell'atto è obbligatorio anche sugli emendamenti?
4. Con riferimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è possibile esprimere solo il visto senza attestazione o viceversa?

Quesiti

5. Se il parere di regolarità contabile è sfavorevole la Giunta/ il Consiglio possono adottare ugualmente l'atto?
6. Come deve comportarsi il responsabile finanziario dopo che la Giunta / il Consiglio ha adottato il provvedimento pur in presenza di un parere di regolarità contabile sfavorevole?
7. Il regolamento di contabilità può disciplinare il significato del parere di regolarità contabile?

GRAZIE per l'ATTENZIONE!